

Spettacoli che si svolgono nei pubblici esercizi tenuto conto dell'abrogazione del co.2 dell'art. 124 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940), della circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003524 del 21/2/2013 della modifica apportata agli artt. 68 e 69 del TULPS (R.D.773/1931) dalla L.112/2013 di conversione del D.L.91/2013 e della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande dell'Emilia Romagna (art. 12 co.2)

Tipo spettacolo	ATTIVITA' LIBERA cioè non soggetta ad autorizzazione o SCIA (*)	SCIA art.68	AUTORIZZAZIONE ex art 68 TULPS	AUTORIZZAZIONE dell'art. 80 TULPS
Piano bar art.1 co.2 lett.c) D.M.19.08.1996 Karaoke art.1 co.2 lett.d) D.M.19.08.1996	Se occasionali Se ricorrenti solo se si svolgono: in sala con capienza < 100 persone e NON appositamente dedicata	Se ricorrenti quando si svolgono: in sala con capienza > 100 persone ma con la partecipazione di < 200 persone e lo spettacolo finisce alle ore 24	Se ricorrenti quando si svolgono: - in sala con capienza > 100 ma con la partecipazione di < 200 persone e lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - in sala con capienza > 100 persone ma partecipano > 200 persone, anche se lo spettacolo finisce alle 24; - in sala appositamente dedicata ma non allestita come locale di pubblico spettacolo .	Sia occasionali che ricorrenti quando si svolgono: in sala appositamente dedicata ed allestita come locale di pubblico spettacolo
Altre attività di spettacolo o intrattenimento e Trattenimenti danzanti	Sia occasionali, che ricorrenti solo se senza ballo e se si svolgono: in sala con capienza < 100 persone e il locale non si trasforma in locale di pubblico spettacolo(**)	Se ricorrenti, quando si svolgono: in sala con capienza > 100 persone ma : - non ci sono strutture per lo spettacolo - allo spettacolo partecipano < 200 persone - lo spettacolo finisce alle 24	Se ricorrenti in sala con capienza > 100 persone quando NON ci sono strutture e - partecipano < 200 persone ma lo spettacolo finisce oltre le 24 - allo spettacolo partecipano > 200 persone anche se finisce alle 24	Sia occasionali che ricorrenti quando ci sono strutture allestite per lo spettacolo o il locale si trasforma in locale di pubblico spettacolo

DEFINIZIONI:

Spettacoli occasionali: stante l'assenza di norme che definiscano precisamente il concetto di occasionalità in questa materia e vista la circolare del Ministero dell'Interno citata nel titolo, si ritiene opportuno fare riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico (*Alcune norme regionali prevedono il numero massimo di spettacoli/trattenimenti che possono ottenere deroghe nel corso dell'anno, salvo diversa disposizione regolamentare attuativa del comune*)

Spettacoli ricorrenti: quando vi è una cadenza saltuaria ma ricorrente (es. nei fine settimana) A tal fine si può fare riferimento al numero di spettacoli/trattenimenti che nell'anno possono ottenere deroghe in materia acustica, salvo diversa disposizione regionale o diversa regolamentare attuativa del comune.

(*) Deve, comunque, essere rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS:

- Quando l'artista che si esibisce è talmente noto da far presupporre un afflusso molto consistente di pubblico, per cui è necessario verificare la capienza del locale o dell'area in ragione delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga del locale o dell'area.

() Il Locale o l'area acquisiscono la connotazione di locale/area di spettacolo quando:**

- diventano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo;

- il locale è idoneo all'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es. con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici);

- vi è il pagamento di un biglietto d'ingresso;

Attenzione: Devono sempre essere sempre rispettate le norme sull'**inquinamento acustico**.

La normativa in materia prevede, comunque, la possibilità di chiedere deroghe al rispetto dei limiti della classificazione acustica comunale